

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

Il presente documento si compone di tre sezioni:

- 1) Nota in merito al calcolo del preventivo dei Progetti**
- 2) Nuove FAQ in relazione all'Avviso vigente**
- 3) Archivio delle FAQ**

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

NOTA IN RIFERIMENTO ALLA SELEZIONE DELLA PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO

IN FASE DI PREVENTIVO

In fase di preventivo, il sistema GEFO calcola in automatico le voci di costo dei singoli corsi che compongono il progetto in base al numero di partecipanti, il numero delle ore indicate e la quota percentuale di cofinanziamento selezionata.

In fase di preventivo di un Progetto aziendale per una Grande Impresa i cui partecipanti non appartengono alla categoria dei lavoratori con disabilità o svantaggiati secondo il Regolamento (UE) N. 651/2014 la quota pubblica viene correttamente riparametrata in automatico dal sistema GEFO per garantire il rispetto della regola per cui la quota pubblica non può essere maggiore al 50% del costo totale del Progetto.

In fase di preventivo di un Progetto aziendale per una Grande Impresa i cui alcuni partecipanti appartengono alla categoria dei lavoratori con disabilità o svantaggiati secondo il Regolamento (UE) N. 651/2014 al fine di evitare la riparametrazione della quota pubblica di finanziamento, è opportuno non selezionare la quota del 50% ma una quota diversa a seconda della tipologia di destinatari.

In fase di preventivo di un Progetto pluriaziendale al fine di evitare la riparametrazione della quota pubblica di finanziamento, è opportuno non selezionare la quota del 50% ma una quota diversa a seconda della tipologia di destinatari e della dimensione delle imprese secondo il Regolamento (UE) N. 651/2014.

Siccome in fase di consuntivo del Progetto, l'importo del finanziamento pubblico non potrà in alcun caso superare l'importo indicato dall'Operatore in fase di preventivo, è necessario, in fase di preventivo, selezionare la % di finanziamento tenendo conto sia della tipologia di impresa che dell'eventuale presenza in aula di partecipanti appartenenti alla categoria dei lavoratori con disabilità o svantaggiati secondo il Regolamento (UE) N. 651/2014.

Si sottolinea altresì, che, a prescindere dalla quota di finanziamento pubblico calcolato in fase di preventivo, **in fase di rendicontazione** dei Progetti, il costo del lavoro dei partecipanti utilizzato per il calcolo della quota di cofinanziamento privato deve essere basato sul costo orario effettivo di ogni singolo partecipante, sulle ore di effettiva frequenza, sulla categoria di appartenenza secondo il Regolamento (UE) N. 651/2014 e sulla base della tipologia di impresa.

In fase di rendicontazione, pertanto, al fine del calcolo dell'importo pubblico effettivamente riconoscibile, dovranno essere rispettate le quote di cofinanziamento privato in riferimento a ciascun lavoratore in base alle ore effettive frequentate, alla tipologia di lavoratore e alla tipologia di impresa di appartenenza.

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

NUOVE FAQ INERENTI L'AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III

- 1) Come devono essere profilati sul sistema GEFO i liberi professionisti che esercitano l'attività sia in forma autonoma che in forma associata?**

Se lo studio associato ha una personalità giuridica a se stante con specifica partita iva, può profilarsi come datore di lavoro e relativi i liberi professionisti devono essere profilati sul sistema GEFO come allievi imprenditori.

I liberi professionisti che operano in forma non associata devono essere profilati sul sistema GEFO come imprese e gestiti a livello di partecipanti come allievi imprenditori

- 2) Per il calcolo del cofinanziamento di titolari, socie e soci di imprese di qualsiasi dimensione potreste darci delle indicazioni?**

Come indicato all'interno dell'Avviso, "Per i lavoratori autonomi, i titolari d'impresa ed i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l'ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi".

La formula di calcolo è analoga a quella utilizzata per gli allievi lavoratori

- 3) I dipendenti assunti con contratto privatistico di un'associazione senza scopo di lucro in possesso di partita iva e personalità giuridica sono considerati destinatari ammissibili all'avviso?**

La tipologia descritta dovrà essere considerata come appartenente alla categoria dei liberi professionisti e profilata all'interno di GEFO come imprese.

- 4) I liberi professionisti citati nel bando come potenziali destinatari, come possono presentare domanda non avendo alcun contratto di lavoro subordinato con le Aziende?**

I liberi professionisti, anche aventi come clienti un'unica impresa, non sono considerati come dipendenti e devono essere profilati all'interno del sistema GEFO come impresa.

- 6) Quale tipologia di destinatari è ammessa per i progetti destinati agli Accordi per la competitività?**

Per questi progetti sono ammessi esclusivamente il personale rientrante nelle tipologie descritte al punto 3 dell'avviso relativamente ai soli lavoratori.

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

ARCHIVIO DELLE FAQ

A) QUESITI IN MERITO AI DESTINATARI DEI PROGETTI

1) Un'azienda che ha sede in Lombardia e in altre regioni, può coinvolgere, oltre al personale operante in Lombardia, anche lavoratori delle sedi situate nelle altre regioni?

No. Il presente Avviso prevede quali destinatari esclusivamente lavoratori impegnati nelle sedi situate sul territorio lombardo.

2) Possono essere formati i dirigenti?

Sì, purché siano riconducibili alle classificazioni di "lavoratori" e "imprenditori" di cui al punto 3 "Destinatari" dell'Avviso.

3) Esiste un limite di ore di formazione per progetto rivolte agli "imprenditori"?

No, il limite di ore rivolte agli "imprenditori" non è calcolato per progetto bensì sul budget complessivo dell'avviso.

L'avviso specifica infatti che le ore formative rivolte agli "imprenditori" di cui al punto 3), non possono superare complessivamente il 30% del budget previsto dall'avviso.

Sarà cura del Nucleo di valutazione riparametrare i progetti presentati successivamente al raggiungimento della quota del 30% prevista.

4) L'Avviso specifica che "Ogni "lavoratore" o "imprenditore" potrà partecipare a **massimo due azioni formative** previste nell'ambito del progetto a cui partecipa l'impresa d'appartenenza". E' ammissibile che il partecipante a due azioni possa poi partecipare in veste di uditore ad altre azioni?

Sì. In merito alla partecipazione degli uditori (fino ad un massimo di 4 per ogni azione formativa), l'Avviso al punto 14. "Tempistica e modalità di attuazione dei progetti" richiede esclusivamente che siano contemporaneamente osservati i seguenti due vincoli:

- 1) appartenere ad una delle aziende coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione)
- 2) appartenere ad una delle categorie di destinatari definite al punto 3 dell'Avviso

5) I cosiddetti "Poli formativi" attivati e riconosciuti da Regione Lombardia nel 2005/2006, anche se non sono stati attivati concretamente negli anni successivi possono ripartire e rientrare nell'area dei "progetti di rete"?

No. I "progetti di rete" sono finalizzati esclusivamente ad uno dei soggetti dettagliati dall'Avviso al punto 4. "Interventi ammissibili".

6) L'Ente attuatore può chiedere finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti? In caso affermativo può presentare un progetto come Ente attuatore e destinatario della formazione o deve obbligatoriamente rivolgersi ad un altro soggetto accreditato?

I dipendenti e collaboratori di un ente di formazione accreditato possono essere beneficiari di azioni formative previste all'interno del progetto presentato dall'ente stesso?

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

Dipendenti e collaboratori di soggetti potenzialmente attuatori possono anch'essi partecipare all'avviso?

Nel caso in cui l'azienda richiedente la formazione per i propri dipendenti svolge, con le sue varie articolazioni organizzative, attività di natura diversa, quindi non solo attività formativa per la quale risulta essere accreditata presso Regione Lombardia, può presentare un progetto per il quale risulti contemporaneamente ente attuatore e beneficiaria delle attività formative per i propri dipendenti impiegati nelle attività non formative?

La struttura dell'Avviso è basata su una serie di scelte operate dall'Assessorato/Direzione Generale, finalizzate ad una maggiore focalizzazione su determinati obiettivi.

Tra queste si deve ricomprendere la scelta di non prevedere una diretta presentazione da parte delle aziende, ma prevedere l'affidamento della gestione dei progetti a soggetti attuatori specificatamente identificati.

Da questo ne deve conseguire che deve restare in ogni caso netta la separazione tra gli ambiti in cui vengono identificati i fabbisogni formativi e gli ambiti a cui è affidata la realizzazione dei progetti elaborati sulla base di questi fabbisogni.

Quindi, rispondendo analiticamente ai quesiti posti, un soggetto comunque rientrante nel novero dei soggetti attuatori previsti dall'Avviso, indipendentemente dall'esclusività o meno dell'esercizio delle attività di formazione professionale :

- non può presentare un progetto aziendale che veda coinvolti i propri dipendenti e/o collaboratori, indipendentemente dall'attività da questi svolta;
- non può prevedere la partecipazione di propri dipendenti e/o collaboratori, indipendentemente dall'attività da questi svolta, in un progetto interaziendale o di rete, di cui sia soggetto attuatore;
- non può partecipare in relazione a propri fabbisogni formativi (anche se non strettamente riguardanti l'attività di formazione professionale) alla candidatura di progetti aziendali, interaziendali o di rete che vedano quale soggetto attuatore un soggetto terzo, indipendentemente dal fatto di essere o meno presentatore di una domanda di finanziamento in una qualunque delle finestre di candidatura previste dall'Avviso.

7) Le Fondazioni private e le Associazioni sportive possono partecipare ad un progetto? Le ditte individuali sono considerate ammissibili?

La struttura dell'Avviso è basata su una serie di scelte operate dall'Assessorato/Direzione Generale, finalizzate ad una maggiore focalizzazione su determinati obiettivi.

Nel rispetto delle precise esclusioni elencate dall'Avviso, sono ammissibili quali destinatari tutti i soggetti riconducibili alle tipologie "lavoratori" e "imprenditori" così come definite al punto 3. Destinatari dell'Avviso, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa stessa (ditta individuale, Fondazioni o altro).

8) Un'azienda speciale di un ente pubblico può presentare un progetto rivolto ai propri dipendenti e/o collaboratori a progetto?

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

Un'azienda speciale che abbia natura di ente pubblico e definibile quale "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale" non può presentare progetti rivolti a propri dipendenti e/o collaboratori.

L'Avviso prevede come destinatari le " lavoratrici e lavoratori di imprese private" (punto 3. "Destinatari"), categoria che viene poi declinata per tipologie contrattuali, tra cui sono compresi i collaboratori a progetto. Sono poi esplicitamente esclusi i dipendenti pubblici, definiti come dipendenti da "amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", ovvero, come recita la norma citata:

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Questa esclusione deve quindi intendersi estesa anche alle forme contrattuali a progetto.

Viceversa queste esclusioni non si applicano alle Aziende speciali che abbiano natura di soggetto di diritto privato e che applicano per i propri dipendenti contratti di diritto privato.

Resta in ogni caso fermo quanto indicato in una precedente risposta a quesito, relativamente ai soggetti comunque rientranti nel novero dei soggetti attuatori previsti dall'Avviso.

9) Può partecipare il personale in CIG? Se sì, il cofinanziamento privato è nella stessa misura?

Poiché il presente Avviso è finalizzato a sostenere l'attuazione di progetti formativi elaborati da imprese lombarde a favore del proprio personale, si ritengono ammissibili anche i lavoratori in C.I.G.

Rispetto a questa tipologia di destinatari, quanto previsto al punto "Azioni ammissibili" riguardo allo svolgimento delle attività formative in orario di lavoro deve quindi essere inteso in senso lato, facendo riferimento ai normali orari di lavoro dell'azienda di appartenenza.

Rispetto al costo di partecipazione di questi lavoratori alle attività lavorative, si devono distinguere le situazioni di Cassa Integrazione con riduzione parziale dell'orario di lavoro, rispetto a quelle "a zero ore".

Nel primo caso sarà ammissibile il costo del lavoro (alle condizioni previste per gli altri lavoratori) solo se la partecipazione avviene nell'ambito delle ore di effettivo lavoro, non coperte dalla CIG.

Qualora la partecipazione alle attività avvenga nelle ore coperte dalla CIG, così come nel caso di lavoratori in CIG "a zero ore", non potrà essere riconosciuto alcun costo del lavoro per le ore frequentate, neppure in termini figurativi.

Per quanto attiene il calcolo del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato anche alle attività fruite dai lavoratori in CIG si dovranno applicare le intensità di aiuto relative all'azienda d'appartenenza, verificando la possibilità di applicazione dell'aumento di intensità di aiuto previsto per i lavoratori svantaggiati o disabili (vedi Avviso).

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

Si precisa che queste percentuali dovranno essere applicate sull'insieme dei costi riconducibili alla partecipazione al progetto della totalità dei destinatari di ogni singola azienda, indipendentemente dalla condizione di lavoratore in cassa integrazione. Questo in quanto il costo della formazione dei lavoratori in CIG è interamente riconducibile alla definizione di "aiuto di stato" e assoggettati quindi allo specifico regime di esenzione indicato dall'Avviso.

In sede di preventivo, non essendo prevista questa sotto-tipologia di destinatari, si opererà aggiungendo i lavoratori in CIG agli altri lavoratori, rispettando il limite massimo previsto di 10 partecipanti. Per l'indicazione del costo si utilizzerà "un valore di costo orario medio, stimato sull'insieme dei probabili partecipanti" come previsto dall'Avviso; nel determinare questo valore si potrà eventualmente già tenere conto dell'incidenza dei lavoratori in CIG.

In ogni caso, i calcoli per determinare la quota di finanziamento pubblico effettivamente spettante saranno effettuati in sede di rendicontazione, sulla base dei dati reali.

Nel caso di partecipazione di lavoratori in CIG sarà opportuno operare la determinazione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato aggregando i partecipanti per azienda, come previsto dall'Avviso.

In questo modo il costo del lavoro ammissibile, determinato sulla base dei partecipanti non in CIG, potrà contribuire a coprire (in tutto o in parte) il cofinanziamento privato dovuto per la partecipazione dei lavoratori in CIG.

Nel dettaglio questo significa che il calcolo del costo del lavoro ammissibile sarà operato confrontando il costo del lavoro rendicontabile (ovvero quello quantificabile sulla base della frequenza dei lavoratori non in CIG) con il totale dei costi diretti della formazione, ridotto dal totale delle spese generali indirette (intendendo con "totale" che questi costi sono calcolati sulla base della frequenza di tutti i partecipanti, anche dei lavoratori in CIG).

Si deve comunque porre attenzione sul fatto che ,anche operando come indicato, in relazione al numero di lavoratori della medesima azienda partecipanti al progetto regolarmente retribuiti e in CIG, potranno crearsi situazioni in cui il costo del lavoro ammissibile non sarà sufficiente a coprire il cofinanziamento privato obbligatorio; il finanziamento pubblico quindi risulterà inferiore ai costi della formazione ammissibili a finanziamento, differenza che resterà a carico del soggetto attuatore e conseguentemente dell'azienda partecipante.

Si segnala infine, anche in relazione all'insorgenza di situazioni di CIG nell'arco temporale intercorrente tra la presentazione del progetto e l'avvio delle azioni, che i lavoratori in CIG sono anche ammissibili in qualità di uditori, nel rispetto dei vincoli previsti a riguardo dall'Avviso.

10) Cosa si intende per imprese con almeno 10 dipendenti/ imprenditori?

[Nel calcolo della dimensione dell'organico aziendale, sono compresi i lavoratori operanti con contratto di collaborazione a progetto?](#)

Per impresa con almeno 10 dipendenti/imprenditori si intende un'impresa che abbia nell'organico almeno 10 dipendenti/imprenditori, indipendentemente da quanti andranno in aula a frequentare il percorso formativo.

Nel conteggio della dimensione dell'organico, sono comprese le seguenti figure: gli imprenditori, i

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato e gli apprendisti. Non sono compresi i collaboratori a progetto.

11) Le Aziende con meno di 10 dipendenti/imprenditori possono partecipare all'Avviso Formazione Continua?

Come indicato nell'Avviso, sono destinatari degli interventi lavoratrici e lavoratori di imprese private di qualunque dimensione, con unità produttive localizzate nel territorio della regione Lombardia.

Le aziende con meno di 10 dipendenti/imprenditori possono partecipare all'Avviso Formazione Continua attraverso la presentazione di Progetti interaziendali o di rete, così come definiti nell'Avviso.

B) QUESITI IN MERITO ALLA DELEGA DI ATTIVITÀ A SOGGETTI TERZI

1) È ammissibile la delega di attività?

Sì, la delega è ammissibile alle condizioni previste dal **Manuale Operatore Dote** nella vigente versione (n. 4 del 2 marzo 2012) che a riguardo specifica:

I casi diversi dal partenariato in cui parte dell'attività viene svolta da soggetti giuridici terzi rientrano nella tipologia degli affidamenti a terzi. In particolare quando l'affidamento riguarda attività aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi del progetto si ricade nella fattispecie della "delega"; per le attività aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti il progetto si ricade nella fattispecie della "acquisizione di forniture e servizi".

La delega di parte delle attività è consentita solo alle seguenti condizioni:

- **in relazione alla sola attività di docenza in caso di necessità di professionalità altamente specialistiche previa indicazione delle motivazioni e dell'importo dell'acquisizione;**
- *previa comunicazione all'Amministrazione regionale.*

Si sottolinea l'importanza di valutare il ricorso alla delega solo nel caso in cui non sia possibile affidare a persona fisica l'attività di docenza prevista.

Si specifica che la trasparenza nei confronti dell'Amministrazione è necessaria sia nel caso di attività svolte da partner sia di attività affidate in delega.

Le attività in delega dovranno essere comunicate all'Amministrazione regionale attraverso comunicazione scritta inviata via pec all'indirizzo mail: **lavoro@pec.regione.lombardia.it** in cui l'Ente attuatore dichiara di essere nelle condizioni previste all'interno del Manuale Operatore Dote ed indica i nominativi delle aziende delegate e la quantificazione delle attività, prima di affidare le attività

Quanto dichiarato all'interno della comunicazione sarà oggetto di verifica da parte degli uffici competenti anche dopo l'erogazione della formazione.

In caso di mancata comunicazione, le spese relative ad attività svolte da soggetti terzi non sono ammissibili.

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

2) È possibile incaricare docenti interni delle aziende beneficiarie della formazione?

Oltre che dal soggetto accreditato la formazione può essere erogata anche da un lavoratore dipendente della stessa impresa beneficiaria (formazione interna)?

All'interno del medesimo progetto, è possibile che un individuo sia il docente in una azione formativa e poi destinatario in un'altra azione formativa?

La struttura dell'Avviso è basata su una serie di scelte operate dall'Assessorato/Direzione Generale, finalizzate ad una maggiore focalizzazione su determinati obiettivi.

Tra queste si deve ricomprendere la scelta di non prevedere una diretta presentazione da parte delle aziende, ma prevedere l'affidamento della gestione dei progetti a soggetti attuatori specificatamente identificati.

Da questo ne deve conseguire che deve restare in ogni caso netta la separazione tra gli ambiti in cui vengono identificati i fabbisogni formativi e gli ambiti a cui è affidata la realizzazione dei progetti elaborati sulla base di questi fabbisogni.

Non è pertanto ricomprendibile nell'ambito delle attività previste dall'Avviso l'erogazione di percorsi formativi con il ricorso per la docenza a competenze specialistiche già possedute da una delle aziende coinvolte.

C) QUESITI IN MERITO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Si segnala che l'inciso contenuto nelle parentesi della frase sotto riportata, di cui al punto 18. Rendicontazione dell'Avviso:

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) sarà calcolato il costo di partecipazione come segue

deve essere interpretato alla luce di quanto esplicitamente indicato nell'Avviso, ovvero che "verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dall'azione formativa".

I costi di frequenza di ogni singolo partecipante saranno quindi calcolati moltiplicando le ore di frequenza effettiva per il parametro orario pari a 17,35 euro e aggiungendo il costo del lavoro ammissibile, così come dettagliato nell'avviso.

1) Esiste una manualistica aggiornata per la progettazione – gestione – rendicontazione?

Per quanto riguarda gli strumenti e le indicazioni per la corretta gestione e rendicontazione dei progetti messi a disposizione dall'Autorità di Gestione del POR FSE, si deve fare riferimento alla pagina del sito Internet della Direzione raggiungibile con il sotto indicato link:

<http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213637306661&p=1213637306661&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212544&pagename=HMSPRLWrapper&rendermode=previewnoinsite&tipologia=Bandi%20Europei>

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

2) Come si rendicontano i costi interni di gestione (coordinamento, progettazione, ecc.)?

Come indicato dall'Avviso, al punto "Modalità di calcolo del costo del progetto", tutti i costi di realizzazione del progetto, sia diretti che di gestione (con la sola esclusione del costo del lavoro dei partecipanti), sono ricompresi in una Unità di Costo Standard (UCS) per ora formazione allievo pari a € 17,35. Al punto indicato dell'Avviso sono dettagliate le modalità di calcolo del preventivo.

3) Quali documenti amministrativi si controllano? Contratti? Registri? Timesheet?

Le esemplificazioni proposte sono corrette anche se non esaustive. Sarà sottoposta a controllo tutta la documentazione riferibile alla realizzazione delle attività, al fine di verificarne la corretta gestione. In particolare si sottolinea la necessità di acquisire e conservare i Curriculum Vitae dei docenti.

Rispetto ai documenti di costo, data l'applicazione del finanziamento basato su Unità di Costo Standard, avranno rilievo solo i documenti relativi al costo dei partecipanti, così come previsto dal Manuale Rendicontazione a costi reali.

D) QUESITI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE DELLE AZIONI

1) All'interno del medesimo progetto, è possibile prevedere più edizioni della stessa azione formativa?

In caso sia possibile, si procede inserendola nella scheda progetto (all.3) come nuova azione formativa, con le stesse caratteristiche ma diversi destinatari?

Ribadendo che i progetti, indipendentemente dalla loro tipologia, devono trovare origine da reali esigenze formative espresse dal mondo aziendale, si deve comunque ritenere ipotizzabile una situazione tale per cui sia necessario prevedere l'erogazione di analoghi percorsi formativi ad un numero di partecipanti che vadano oltre il numero massimo previsto.

In questi casi si dovrà operare innanzitutto creando uno specifico percorso formativo nell'apposita sezione "offerta formativa" di GEFO per ognuna delle azioni formative che si intendono erogare (che ovviamente potranno avere contenuti identici) e quindi in sede di predisposizione del progetto progettare azioni differenti, collegandole ognuna ad uno dei percorsi formativi creati, inserendo quindi i nominativi delle aziende coinvolte e il numero di partecipanti previsti per ognuna delle azioni.

2) Quando deve essere creato il percorso formativo sull'offerta formativa in GEFO? E' un passaggio successivo all'eventuale approvazione o è da effettuare per la presentazione della domanda di finanziamento?

Come indicato dall'Avviso la creazione del percorso nell'apposita sezione "offerta formativa" di GEFO è parte integrante del percorso di presentazione del progetto e dovrà quindi essere effettuata prima della predisposizione del progetto, predisposizione che dovrà essere operata con la modulistica che sarà resa disponibile all'apertura di ogni "finestra".

Si sottolinea che nella sezione "offerta formativa" di GEFO è già operativa la specifica offerta denominata "percorsi di formazione continua" con la quale operare per la creazione dei percorsi formativi, specificando la/le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l'articolazione del percorso formativo previsto.

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

3) Quale è il numero minimo di partecipanti per ogni azione?

L'Avviso fissa esclusivamente il numero massimo di partecipanti per azione, pari a 10.

Non è previsto un numero minimo, in quanto il finanziamento dei costi della formazione è basato su un'Unità di costo standard per ora di formazione/allievo pari a € 17,35

4) Una Onlus che gestisce alcune RSA può presentare azioni formative rivolte a figure socio-sanitarie quali Educatori professionali, Infermieri professionali, fisiokinesiterapisti, ASA/OSS, ; la domanda nasce dal fatto che l'Avviso specifica che i percorsi formativi dovranno fare riferimento ad una o più competenze contenute nel QRSP, dove non sono presenti queste figure di tipo socio-sanitario.

Si conferma quanto indicato dall'Avviso ovvero che i contenuti e l'articolazione dei percorsi formativi dovranno fare diretto riferimento ad una o più delle competenze, ivi comprese quelle di base e trasversali, contenute nel QRSP.

In particolare L'Avviso specifica che non sono ammissibili percorsi formativi che facciano riferimento alle competenze riferibili alle sezioni Percorsi regionali regolamentati e Figure Abilitanti del QRSP e quindi sono esplicitamente escluse le competenze relative alle figure di ASA e OSS.

Si ricorda che in sede di verifica di conformità dei progetti, il Nucleo di valutazione in particolare verificherà che le azioni siano state progettate secondo le indicazioni previste dall'Avviso ed in particolare quanto sopra indicato.

6) Per la formazione è obbligatorio riferirsi solo alle competenze del QRSP o posso riferirmi a professionalità anche non rappresentate in esso?

I percorsi possono essere progettati esclusivamente sulla base delle competenze inserite nel Quadro Regionale di Standard Professionali con esclusione delle competenze afferenti percorsi regolamentati e abilitante.

7) È possibile effettuare corsi che prevedano il rilascio di solo alcune conoscenze e abilità di un singolo profilo QRSP, non rilasciando la competenza globale che richiederebbe un numero di ore maggiore rispetto al massimo di ore ammissibile?

L'unico attestato regionale previsto dalla legge regionale n.19/2007 è l'attestato di competenza.

E' possibile rilasciare l'attestato di competenza solo ed esclusivamente se tutte le conoscenze e abilità collegate a una competenza sono state effettivamente acquisite dall'allievo.

In caso di mancata acquisizione di una competenza intera, l'ente accreditato potrà rilasciare un attestato in forma libera senza loghi istituzionali

8) E' possibile presentare un progetto/azione di solo inglese?

No non è possibile, è possibile progettare un percorso associando le competenze di base o trasversali a competenze tecnico professionali inserite nel QRSP; chiaramente le competenze di base e trasversali previste nell'azione formativa devono essere funzionali alla formazione tecnica professionale complessiva.

9) È ammissibile la formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista dal Testo Unico 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni 21/12/2011?

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

No non è ammissibile al pari di tutta la formazione regolamentata e abilitante.

10) È ammissibile l'attività di formazione nell'area sicurezza? Non è ben chiaro dal requisito del riferimento al QRSP; è totalmente esclusa o ammissibile in parte?

E' possibile progettare un percorso associando le competenze di base o trasversali a competenze tecnico professionali inserite nel QRSP; chiaramente le competenze di base e trasversali previste nell'azione formativa devono essere funzionali alla formazione tecnica professionale complessiva fermo restando che l'attestato regionale non assolve ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08.

11) La formazione in ambito sicurezza può essere ammissibile in riferimento a competenze professionali, per esempio per l'utilizzo di macchinari?

E' possibile progettare un percorso associando le competenze di base o trasversali a competenze tecnico professionali inserite nel QRSP; chiaramente le competenze di base e trasversali previste nell'azione formativa devono essere funzionali alla formazione tecnica professionale complessiva fermo restando che l'attestato regionale non assolve ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08.

E) QUESITI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Si segnala che le tabelle di cui alla sezione 3 - Dati riepilogativi di progetto (ed in particolare quella al punto 3.3 - Personale coinvolto nelle azioni formative) dell'Allegato 3 - Scheda progetto esecutivo, saranno compilate in automatico dal sistema GEFO sulla base dei dati inseriti nelle varie schede della sezione Azioni e non richiederanno alcun specifico intervento di compilazione.

1) Nel bando viene indicato che il soggetto erogatore deve essere un soggetto accreditato oppure una Università o loro consorzi.

Vorremmo sapere cosa si intende con questa dicitura, in relazione al nostro caso specifico, un Consorzio pubblico/privato, il cui capitale sociale è diviso tra numerosi soci aziendali e istituzionali, tra cui un'Università che detiene una quota di minoranza del capitale sociale.

Possiamo essere considerati come ente erogatore che può operare come soggetto attuatore di progetti relativi all'Avviso Formazione Continua, pur non essendo accreditati?

No. La dicitura Università lombarde e loro consorzi ed in particolare il riferimento ai consorzi deve essere intesa in senso stretto. La specifica indicazione trae origine dalla volontà di identificare quali soggetti attuatori, tra i soggetti esclusi dall'obbligo di accreditamento per l'accesso a finanziamenti per la formazione, le sole Università; quindi anche i Consorzi a cui ci si riferisce devono essere costituiti esclusivamente tra Università e in ogni caso devono possedere natura e caratteristiche tali da configurarli come soggetti non tenuti, al pari delle Università, all'accREDITAMENTO presso Regione Lombardia.

2) I progetti non approvati in una finestra perché inammissibili saranno valutati in un' eventuale finestra successiva in automatico o dovranno essere ripresentati?

I progetti che non saranno ammessi a finanziamento potranno essere ripresentati, provvedendo ovviamente a sanare le problematiche che hanno originato la non ammissibilità o la non conformità riscontrate dal Nucleo di Valutazione .

3) Per i progetti interaziendali quale tipo di associazione è necessaria tra le imprese partecipanti?

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

I progetti interaziendali sono elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di un gruppo di **almeno 5 imprese** così come specificato nel presente Avviso, liberamente aggregatosi, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese. Non è richiesta alcuna formalizzazione di questa aggregazione, che troverà comunque evidenza nella prevista Intesa tra le parti sociali, che dovrà riportare le ragioni sociali delle imprese partecipanti.

4) Nel caso di progetto interaziendale o di rete, le esigenze formative dell'Avviso sono relative alla singola impresa oppure devono essere comuni a tutte le imprese facenti parte del progetto interaziendale o di rete?

In altre parole, i contenuti formativi dell'Azione relativa all'impresa 1 devono essere gli stessi dell'impresa 2, 3, ... oppure ogni azione ha i suoi contenuti che rispecchiano l'esigenza formativa di quell'azienda, ma non necessariamente delle altre inserite nel medesimo progetto interaziendale?

L'Avviso, al punto "Dimensione finanziaria del progetto" in merito ai progetti interaziendali e di rete specifica che devono essere coinvolte almeno 5 imprese. Tali progetti devono rispettivamente essere elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative.

Per rispondere correttamente a queste previsioni, dalla progettazione complessiva deve emergere la rispondenza a questa trasversalità e omogeneità delle esigenze formative da cui trae motivazione la presentazione del progetto. Il che non si deve tradurre meccanicamente nel fatto che tutte le azioni formative debbano prevedere la partecipazione del personale di due o più imprese, ma d'altro canto un progetto non potrà rientrare nella definizione di progetto interaziendale o progetto di rete (e quindi non potrà essere ammesso a finanziamento in quanto non rientrante nelle tipologie previste) se si configurerà come mera sommatoria di progetti aziendali.

Quindi per rispondere alle esigenze formative di singole imprese dovranno essere presentati specifici progetti aziendali, eventualmente articolati in più azioni specifiche.

5) Le risorse rese disponibili nelle varie finestre sono articolate anche su base provinciale?

No, non è prevista una ripartizione delle risorse su base provinciale.

6) Sono previste procedure di emergenza in caso di malfunzionamento di GEFO? Per rispettare i tempi è possibile inviare il progetto con posta elettronica certificata?

No. L'unica modalità prevista per la predisposizione dei progetti e per l'inoltro delle domande di finanziamento è tramite GEFO

F) QUESITI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE AZIONI

1) In che fase deve essere presentato l'Atto di Adesione?

L'Atto di Adesione dovrà essere presentato in fase di **Avvio del progetto**.

Essendo i progetti presentati sottoposti a valutazione si precisa che, se pur nell'Avviso è richiesto in fase di presentazione, sarà necessario allegare l'Atto di Adesione successivamente all'approvazione del progetto stesso e quindi in fase di avvio.

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

Il format sarà disponibile su GEFO tra i documenti da scaricare.

2) Si può fare formazione ad agosto?

Sì, tenuto conto di quanto previsto al punto "Azioni ammissibili" rispetto allo svolgimento delle attività formative in orario di lavoro.

Il riferimento al mese di agosto nel punto "Tempistica e modalità di attuazione dei progetti", deve essere inteso solo con stretto riferimento al calcolo delle soglie temporali indicate per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione dei progetti

3) Le azioni formative possono essere erogate al di fuori dell'orario di lavoro di base, posto che vengano erogate durante ore retribuite in forma di straordinario?

No. Come indicato dall'Avviso al punto "Azioni ammissibili", le attività formative dovranno essere svolte in orario di lavoro, senza ricorso al lavoro straordinario.

4) Come devono essere gestiti gli Uditori a livello di sistema informatico e a livello documentale?

In fase di avvio del percorso formativo, sul sistema informativo GEFO gli uditori dovranno essere inseriti nell'elenco allievi. Non dovranno invece essere inseriti all'interno delle schede attività M. Le schede attività M devono essere compilate contestualmente all'avvio del percorso formativo, esclusivamente per gli effettivi partecipanti al corso, quindi **NON** per gli uditori.

Sul registro cartaceo all'interno dell'elenco degli allievi, dovranno essere inseriti anche i nominativi degli uditori con a fianco riportata fra parentesi la dicitura uditori (UDITORE).

Sarà cura degli Uffici competenti controllare - attraverso verifiche ispettive in loco e in ufficio - la corretta gestione degli uditori (identificazione sul registro e schede attività compilate al momento dell'avvio) ed eventualmente riparametrare il finanziamento, sottraendo dal totale allievi, il numero di allievi eccedente il numero degli allievi finanziabili. (esempio: se il numero degli iscritti è 13 con 3 uditori non identificabili dal registro e dalle schede attività compilate al momento dell'avvio, saranno ammessi a finanziamento soltanto 7 allievi)

5) E' possibile estendere la partecipazione alle attività formative ad Uditori paganti, pertanto non rientranti nella elaborazione del Progetto e nei relativi costi?

Assolutamente no.

In merito alla partecipazione degli uditori, possibile fino ad un massimo di 4 per ogni azione formativa, l'Avviso al punto "Tempistica e modalità di attuazione dei progetti" prevede specifici requisiti:

- 1) appartenere ad una delle aziende coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione);
- 2) appartenere ad una delle categorie di destinatari definite al punto 3 dell'Avviso.

Non è ammessa qualsiasi altra forma di partecipazione, tanto meno a fronte del pagamento di un corrispettivo, che si configura come irregolarità nella gestione del progetto.

6) Quali conseguenze sono previste qualora gli uditori – dato che non sono fruitori di alcun finanziamento pubblico – presenti ad azioni formative magari anche solo parzialmente, fossero superiori a 4?

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

L'Avviso al punto "Tempistica e modalità di attuazione dei progetti" stabilisce specifiche modalità per la partecipazione degli uditori, sia in merito al numero (massimo 4) che ai requisiti (come richiamato in altre risposte). La non osservanza di queste modalità si configura come irregolarità nella gestione del progetto.

7) Gli skill dei docenti sono quelli previsti dall'accreditamento?

I docenti devono possedere i requisiti professionali minimi previsti nel DDUO n. 9749 del 31/10/2012

8) È possibile svolgere i corsi in sedi diverse da quelle accreditate? In particolare è possibile l'utilizzo di spazi adeguati alla formazione presso le aziende?

La formazione è ammessa esclusivamente presso la sede accreditata o presso la sede aziendale o presso le sedi delle Organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio e rappresentate nella CRPLF così come specificato nel presente Avviso.

Una sede aziendale può essere sede corsuale solo se i suoi dipendenti (almeno 1) risultano essere partecipanti all'azione formativa specifica.

9) E' possibile fare formazione in modalità "outdoor", fuori dall'azienda?

La formazione è ammessa esclusivamente o presso la sede accreditata o presso la sede aziendale.

10) Può essere rilasciato un attestato con logo Regione Lombardia agli uditori?

L'attestato di competenza regionale può essere rilasciato a chi, indipendentemente se finanziato o meno, frequenta il percorso, firma regolarmente il registro didattico e acquisisce competenze intere comprensive di tutte le conoscenze e abilità collegate.

11) Per percorsi brevi che non formano i partecipanti rispetto a una competenza intera, rilasciamo una attestazione libera di frequenza senza logo regionale?

Sì, in caso di mancata acquisizione di una competenza intera, l'ente accreditato potrà rilasciare un attestato in forma libera senza loghi istituzionali

G) QUESITI IN MERITO ALL'INTESA TRA LE PARTI SOCIALI

1) E' previsto un format di Intesa?

No, il testo che sarà predisposto deve però obbligatoriamente contenere:

- il titolo del progetto cui l'intesa si riferisce;
- il soggetto attuatore individuato, di cui al successivo punto 6;
- nel caso di progetti aziendali/interaziendali, la/le ragione/i sociale/i della/delle imprese partecipanti;
- nel caso di progetto di rete, i dati necessari ad identificare il soggetto collettivo a cui è rivolto il progetto;
- gli obiettivi di massima degli interventi formativi previsti dal progetto.

2) Se il progetto non viene finanziato l'Intesa tra le parti sociali può essere utilizzata per la presentazione in una finestra successiva?

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ

Se non è stato possibile procedere all'invio della domanda di finanziamento per esaurimento delle risorse previste e conseguente inibizione all'invio, la risposta è positiva.

Se la domanda è stata presentata, ma il progetto non è stato finanziato a seguito del riscontro da parte del Nucleo di Valutazione di problematiche che hanno originato la non ammissibilità o la non conformità, per la ripresentazione del progetto si dovrà prioritariamente sanare tali problematiche e conseguentemente verificare che impatto hanno avuto sul testo e sui contenuti dell'Intesa, provvedendo se necessario alla sottoscrizione di un nuovo testo.

3) L'Avviso, in merito all'intervento nella stesura dell'Intesa tra le parti sociali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, specifica che queste debbano operare "in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL". Per identificare correttamente quali organizzazioni e quali livelli (di categoria e/o territoriali) a quali regole ci si deve attenere?

Al fine di rispondere adeguatamente ai principi di trasparenza sulla base dei quali l'Avviso prevede che il progetto sia accompagnato da un'Intesa tra le parti sociali, si ritiene sufficiente attenersi ai seguenti principi:

ogni progetto **aziendale** dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'intesa sottoscritta dall'azienda e dalle RSU/RSA, ove queste siano presenti; nel caso queste non siano presenti, l'Intesa dovrà essere sottoscritta da almeno una delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato dall'azienda, a cui si dovrà fare esclusivo riferimento.

ogni progetto **interaziendale** o **di rete** dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'intesa sottoscritta da almeno una organizzazione sindacale e da una organizzazione dei datori di lavoro firmatarie di CCNL .

Per l'individuazione delle organizzazioni sopra definite, a cui proporre la sottoscrizione dell'Intesa, si farà riferimento all'insieme dei CCNL applicati nelle aziende coinvolte nel progetto, individuando le organizzazioni maggiormente ricorrenti; potrà essere indifferentemente coinvolto il livello di categoria o quello territoriale.

È fatta salva la facoltà per le organizzazioni di rappresentanza firmatarie di CCNL di concordare modalità organizzative tese a facilitare sui diversi territori la stipula di dette intese.

4) In caso di presentazione di un progetto formativo analogo ad uno presentato nello sportello precedente, è necessario richiedere una nuova intesa tra le parti sociali?

Se il progetto è identico in tutte le sue parti per quanto riguarda i contenuti del percorso formativo ed i destinatari, l'intesa fra le parti sociali sottoscritta precedentemente può essere considerata valida, previa verifica del consenso delle parti sociali.

5) In un progetto interaziendale una delle aziende partecipanti ha RSA interna, è possibile presentare due differenti accordi sindacali, uno dell'azienda con RSA interna e firmato dalla stessa e uno cumulativo delle restanti aziende, siglato da associazione sindacale esterna?

Nel caso di presentazione di un progetto interaziendale, è necessario allegare un accordo sindacale unico, che includa tutte le aziende coinvolte.

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE III - FAQ